

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2741 del 06/06/2019
Oggetto	FE18A0009 - Concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso industriale in località Filo, nel Comune di Argenta (FE) - Richiedente: Vittoria Bioenergia srl
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2825 del 06/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sei GIUGNO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE18A0009
COMUNE DI ARGENTA (FE)
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
INDUSTRIALE IN LOCALITA' FILO, NEL COMUNE DI ARGENTA (FE)
RICHIEDENTE: VITTORIA BIOENERGIA SRL

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 106/2018 che ha conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 29/03/2018 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2018/3838 in pari data, domanda di concessione semplificata per la derivazione di acque sotterranee a nome della Ditta Vittoria Bioenergie srl (C.F./P.IVA 03072451200) con sede legale in Via Agresti n. 6 nel Comune di Bologna (BO);
- la domanda in oggetto prevede un prelievo con portata massima di 1,3 l/s ed un volume annuo di 2.900 mc da attuare mediante pozzo ubicato all'interno dell'impianto a biogas in località Filo di Argenta, nel Comune di Argenta (FE);
- a seguito della verifica della documentazione fornita, con nota prot. n. PGFE/2018/4719 del 19/04/2018 questo Servizio di ARPAE ha richiesto alla Ditta Vittoria Bioenergia srl di fornire documentazione integrativa in merito alla domanda di concessione in oggetto;
- la documentazione in questione è stata inviata dal richiedente in data 20/06/2018 ed acquisita da questo Servizio al prot. n. PGFE/2018/7475 del 21/06/2018;
- con successiva nota prot. n. PG/2019/22783 del 12/02/2019 questo Servizio di Arpae ha richiesto alla Ditta Vittoria Bioenergia ulteriore documentazione necessaria alla conclusione del procedimento; le integrazioni in questione sono state inviate dal richiedente in data 28/02/2019 ed acquisite da questo Servizio con prot. n. PG/2019/33865 del 01/03/2019;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 36, comma 7 del RR 41/2001, l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 come effetto della richiesta di integrazioni effettuata da questo Servizio in data 19/04/2018 al fine di acquisire informazioni necessarie alla conclusione del procedimento;

DATO ATTO:

- che è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 230,00 €;
- che con nota prot. n. PG/2019/40410 del 13/03/2019 è stato richiesto alla Provincia di Ferrara il parere di competenza previsto dall'art. 12 del RR 41/2001;

- che non essendo pervenuto da parte della Provincia di Ferrara il parere di cui sopra, si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 3 della L 124/2015;
- che con avviso pubblicato sul BURERT n. 99 del 3/04/2019 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Ditta Vittoria Bioenergia e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- che ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- che il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata:

- che il pozzo oggetto della domanda di concessione è ubicato nel Comune di Argenta (FE) in località Filo di Argenta su terreni di proprietà del richiedente e della Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini censiti nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 136 Mappale 121 ed è identificato dalla seguenti coordinate UTM* (RER) X=731048 Y=942309;
- che la Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini ha fornito il proprio assenso alla realizzazione e utilizzazione del pozzo nei terreni in questione dei quali risulta comproprietario;
- che il pozzo ha le seguenti caratteristiche costruttive:
 - profondità 13 m
 - diametro 90 mm
 - materiale PVC
 - tipo pompa elettropompa autoadescante di superficie
 - potenza pompa 0,75 kW
 - portata di esercizio 1,3 l/s
 - contaltri tipo Woltmann d. 1" ¼;
- che il pozzo è stato realizzato nel febbraio 2018 in assenza di autorizzazione e che le acque sono state prelevate nel periodo maggio – agosto 2018 con un consumo totale di 2440 mc nel periodo in questione;
- che dalla documentazione fotografica fornita la testa pozzo non è collocata all'interno struttura di protezione e non è dotata di presidi atti ad evitare infiltrazioni di acque superficiali lungo la verticale del pozzo;
- che la domanda di concessione è volta a soddisfare i fabbisogni idrici della ditta richiedente necessari al funzionamento del biodigestore e finalizzati in particolare a:

- diluire la biomassa in fase di digestione al fine di rendere la densità idonea alle caratteristiche delle apparecchiature di rimescolamento;
 - diminuire la temperatura del digestore;
 - effettuare saltuarie operazioni di lavaggio delle apparecchiature di processo;
- che per le esigenze di cui sopra viene stimato un volume massimo di 2900 mc/anno da attuarsi durante il periodo primaverile – estivo;
 - che le fonti di approvvigionamento alternative prese in considerazione, costituite dagli scoli e canali irrigui consortili presenti in zona, non garantiscono la necessaria capacità di alimentazione continua richiesta dall'utenza;
 - che sulla base della relazione idrogeologica allegata alla domanda in esame l'area di progetto è caratterizzata dalla presenza di depositi fluviali intravallivi e di pianura alluvionale appartenenti al Subsistema di Ravenna, con uno spessore complessivo di circa 22 m;
 - che tale unità stratigrafica è sede del Complesso Acquifero A1, di cui allo schema idrostratigrafico della pubblicazione “Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna” (RER-ENI, 1998), presente al di sotto dei 10 m dal piano campagna ed intercettato dal pozzo in esame;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico “Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore” (codice 0620ER-DQ2-TPAPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo “buono”;
- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi “lievi” (portate inferiori a 25 l/s) e che la “criticità tendenziale” del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere “bassa”;
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di “attrazione”;
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACCERTATO CHE:

- il pozzo in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- il progetto non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta (utilizzo nel biodigestore) rientra nelle tipologie di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999 (uso industriale), il cui importo base è definito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 154, comma 1 della LR 3/1999, è pari ad una annualità del canone di concessione;
- per i prelievi pregressi effettuati nell'anno 2018 in assenza di concessione di derivazione, ai sensi dell'art. 8 della LR 11/2018, il concessionario è tenuto a corrispondere a titolo di indennizzo una quota pari a 1173,48 €;
- in riferimento alla realizzazione del pozzo in assenza di autorizzazione ed ai prelievi effettuati in assenza di titolo concessorio, con nota prot. n. PG/2019/74299 del 10/05/2019 è stato inoltre notificato al richiedente il Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 14/2019 a firma dell'Ing. Marco Bianchini;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione per i quantitativi richiesti;
- che sia comunque necessario realizzare adeguate misure di protezione dell'opera di derivazione nei confronti di possibili infiltrazioni di acque meteoriche superficiali o sversamenti accidentali lungo la verticale del pozzo;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 21/05/2019 (assunta agli atti con prot. n. PG/2019/87559 del 3/06/2019);

RITENUTO che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2027 nel rispetto delle condizioni e nei limiti indicati nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2019/87559 del 3/06/2019;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Vittoria Bioenergia srl (C.F./P.IVA 03072451200) con sede legale in Via Agresti n. 6 nel Comune di Bologna (BO), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in località Filo nel Comune di Argenta (FE), precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata dal pozzo esistente ubicato catastalmente al Foglio 136, Mappale 121 del Catasto del Comune di Argenta ed individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=731048 Y=942309;
- c) di stabilire che la portata massima derivabile è pari a 1,3 l/s e il volume massimo annuo prelevabile è pari a 2.900 mc;

- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato strumento per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatore);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di prescrivere la realizzazione dei seguenti interventi di adeguamento della testa pozzo e delle aree circostanti:
- la testa pozzo e le relative strutture di servizio dovranno essere protette all'interno di pozzetto od altro manufatto con basamento costituito da soletta in cemento in continuità con la cementazione del pozzo, e protetto nei confronti di eventuali infiltrazioni di acque di dilavamento superficiali e di sversamenti accidentali;
 - sistemazione dei terreni circostanti il pozzo ed eventuali opere di regimazione delle acque meteoriche atte ad evitare ristagni in prossimità del pozzo;
- g) di stabilire che entro due mesi dal rilascio della presente concessione dovrà essere trasmessa a questo Servizio apposita relazione a firma congiunta del richiedente e della ditta esecutrice illustrante gli interventi di cui sopra, corredata da adeguata documentazione fotografica;
- h) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- i) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- j) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2028 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001 o al verificarsi di eventi che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001;
- k) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- l) di stabilire che il canone di concessione da corrispondere per l'anno 2019 è pari ad € **594,95**, somma che è stata versata in data 28/05/2019 tramite bonifico bancario identificato dal codice 1101191480339008 su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411";
- m) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia Romagna l'indennizzo dovuto a titolo risarcitorio per i prelievi effettuati nel corso dell'anno 2018 per un importo pari ad € **1173,48** €, somma che è stata versata in data valuta 28/05/2019 tramite bonifico bancario identificato dal codice 1101191480339005 su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411"

- n) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna la somma dovuta quale deposito cauzionale pari a € 594,95, calcolata ai sensi del R.R. 41/2001 e ss.mm.ii., somma versata in data 28/05/2019 mediante bonifico bancario identificato dal codice 1101191480339006 su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; tale somma potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione;
- o) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- p) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2020 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, provvedere a calcolare e versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;
- q) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- r) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- s) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- t) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in località Filo nel Comune di Argenta (FE) richiesta dalla Ditta Vittoria Bioenergia srl (C.F./P.IVA 03072451200) con sede legale in Via Agresti n. 6 nel Comune di Bologna (BO), Procedimento cod. n. FE18A0005.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo di un pozzo, verrà utilizzata per una portata massima di 1,3 l/s e per un volume complessivo concesso di 2.900 metri cubi annui.

Il volume totale di cui sopra, viene concesso per uso industriale al servizio dell'impianto a biogas presente in località Filo nel Comune di Argenta (FE).

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il pozzo esistente è ubicato in Via dei Tamerischi, località Fili, nel Comune di Argenta (FE) ed è collocato catastalmente nel Foglio 136 mappale 121 del Catasto comunale.

L'opera di presa è individuata dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=731048, Y=942309.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono i seguenti:

- profondità 13 m
- diametro 90 mm
- materiale PVC
- tipo pompa elettropompa autoadescante di superficie
- potenza pompa 0,75 kW
- portata di esercizio 1,3 l/s

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2028, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti

dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 – MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Prima del ritiro del definitivo provvedimento di concessione e del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle seguenti somme:

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di canoni dovuti;
- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione.

Il deposito cauzionale, ove nulla osti, sarà restituito allo scadere della concessione medesima.

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore) in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

Oltre a ciò il concessionario dovrà provvedere all'adeguamento del pozzo esistente realizzando i seguenti interventi:

- la testa pozzo e le relative strutture di servizio dovranno essere protette all'interno di pozzetto od altro manufatto con basamento costituito da soletta in cemento in continuità con la cementazione del pozzo, e protetto nei confronti di eventuali infiltrazioni di acque di dilavamento superficiali e di sversamenti accidentali;
- sistemazione dei terreni circostanti il pozzo ed eventuali opere di regimazione delle acque meteoriche atte ad evitare ristagni in prossimità del pozzo.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE in fase di aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al concessionario ulteriori monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o la modifica dell'ubicazione della pompa, o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE18A0009**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

ART. 8 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Qualora il concessionario, alla scadenza della presente concessione non intenda continuare ad esercitare la derivazione, dovrà dare comunicazione di cessazione a questo Servizio ARPAE SAC di Ferrara prima della scadenza.

In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, mediante dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 9 – CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

ART. 11 – DOMICILIO LEGALE E ACCETTAZIONE

Per ogni effetto di Legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la sede comunale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.